

TRIBUNALE di RAVENNA Repert. n.

/2016 del 03/11/2016

Sentenza N. /2016

N. /2015 Fasc. Fasc. /2015

N. /016 Cron. Cron. n.

N. /016 Rep. Cron. n. /16

N. /016 Gr. Pat. C I R

TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA

Verbale udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa (art. 183 c.p.c.)

Udienza civile del giorno 20 aprile 2016

innanzi al Giudice istruttore, dott. Massimo Vicini

promossa da:

Avv. P.

contro:

(quali eredi di

Avv. T. G. Ballo e F. Fabbi

Oggetto: opposizione ex artt 615-617 c.p.c.

Per la parte attrice è comparso l'Avv. del Foro di Bologna

in sostituzione dell'Avv. per delega orale. L'Avv.

insiste nelle difese in atti di citazione. L'Avv.

inoltre, contesta le difese tutte rese da controparte.

L'Avv. infine, chiede fissarsi udienza ex art 183

C. It. c.p.c. con concessione dei termini per memorie ex art 183 c.

It. c.p.c., l'Avv. contesta, altresì, la richiesta

di fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essendo interesse

dell'A.U.S.L. replicare adeguatamente alle deduzioni avversarie.

E' pure presente per le parti dell'Avv.

l'Avv. Franco Fabbi;

il quale a ripete integralmente al fascicolo

documenti ed alla comparsa di costituzione

Per la parte convenuta e ripete depositata già

in atti. Trattandosi di pura questione di diritto, come ampiamente desumibile dalle stesse contrapposte difese delle parti, l'Ufficio con la stessa di B. G. di Appello di Bologna ha già respinto l'istanza di opposizione della sentenza di primo grado pronunciata in quella sede dall'ultima oppinione, chiede che la causa venga posta immediatamente in decisione con fissazione di udienza di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. E' evidente l'interesse abitativo del presente giudizio, per cui le opposte e oppugnate alla occasione dei termini ex art. 183 c.p.c. l'Am. completa le difese avversarie

Il G. l.

datoratto di questo tipo, fissa l'udienza nel 29/09/2016, ore 11:00 per la discussione orale a norma dell'art 281 sexies c.p.c. autorizzando le parti al deposito di memorie conclusive fino al 19/09/2016.

Il Giudice
 Dott. MASSIMO VICINI

Adore 12,53, in anticipo rispetto all'ordine di udienza, sono comparso i procuratori e quale presenza la condanna come da memorie conclusive al 1601

dato atto num. trattare la causa in decisione
 e la num. per la causa per la lettura
 del dispositivo e delle motivazioni della
 decisione all'udienza del 3/11/2016 ore
 13,00.

Verbale chiu ore 11,10

D. Gal
 D. Gal

Inverosimilmente all'udienza del 3/11/2016 è
 comparso l'on. i, in sostituzione
 degli on. ti Ballo & Falbi per delega orale, per le
 convenute - opposte. Nonon; compreso per
 l'opponente D. Gal

dato atto trattare la causa in decisione
 dando lettura del dispositivo e delle motivazioni
 della decisione ad ore 15,15.
 Verbale chiu ore 15,15

D. Gal
 D. Gal

TRIBUNALE DI RAVENNA

Visto l'art. 281 sexies c.p.c.

Letti i verbali di udienza

Vista la documentazione,

L'opponente (d'ora in poi AUSL) si opponeva all'atto di precetto notificatole in data 23/10/2015 evidenziando il mancato rispetto della norma di cui all'art. 14 D.L. 31/12/1996 n. 669 secondo il quale *"le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrari aventi efficacia e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica dell'atto di precetto"*.

Da qui l'eccezione di illegittimità e/o nullità dell'atto di precetto sull'assunto che AUSL sia un ente pubblico non economico.

Nel merito l'opponente eccepiva l'errato conteggio delle somme intimate.

Si costituivano in giudizio e in qualità di eredi legittime di deducendo la totale infondatezza dell'opposizione. In particolare parte opposta rilevava che l'AUSL agisce e persegue interessi tipici delle aziende private oltre che essere azienda dotata di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile.

Ciò premesso, tenuto conto della legge di riforma con cui la precedente unità sanitaria locale (USL) è divenuta azienda dotata di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere devono considerarsi come aziende con personalità giuridica pubblica e come centri di imputazione di autonomia imprenditoriale. Le predette aziende, pertanto, agiscono e perseguono interessi tipici delle aziende private; investono, guadagnano, spendono e devono onorare i propri debiti proprio come tutte le altre aziende.



Si giunge a tale conclusione anche prendendo in esame la sentenza della Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 11088 del 20/05/2014) secondo cui *"le sole Gestioni Liquidatorie delle ex ULSS non possono qualificarsi come ente pubblico economico laddove, invece, a seguito dell' intervento novellatore del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, articolo 3 ad opera del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, articolo 3, il quale, innovando il precedente assetto organizzatorio, ha stabilito (al comma 1-bis) che le unita' sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali"*.

Stabilito il carattere di ente pubblico economico delle AUSL, e, dunque, anche dell'odierna opponente, non va applicato al caso in esame l'art. 14 del D.L. 31/12/1996.

In merito al quantum, non si rinvencono errori commessi da parte opponente, ritenuto che la devalutazione vada calcolata dal mese di maggio 2015 e non dal mese di aprile 2015.

Dunque, la domanda dell'opponente va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base delle tabelle del D.M. 55/14, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata, e con riduzione del 50% del compenso data la bassa complessità della vertenza.

P.Q.M.

Il giudice del Tribunale di Ravenna,

rigetta l'opposizione proposta da Azienda Unità Sanitaria Locale


condanna l'opponente Azienda Unità Sanitaria Locale in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte opposta delle spese legali di giudizio quantificate in euro 4.015 per compenso professionale, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a..

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Così deciso in Ravenna 3/11/2016

Il g.o.t.

dot. Tommaso Paone



IL DIRETTORE AMM.VO
Dot.  Menga

